

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1547 del 27/03/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CARROZZERIA DEL GRETO SRL per l'impianto destinato ad attività di autocarrozzeria sito in Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1583 del 24/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CARROZZERIA DEL GRETO SRL** per l'impianto destinato ad attività di aut carrozzeria sito in Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CARROZZERIA DEL GRETO SRL** (C.F. e P. IVA 04060811207) per l'impianto destinato ad attività di aut carrozzeria, sito in Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **CARROZZERIA DEL GRETO SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CARROZZERIA DEL GRETO SRL (C.F. e P. IVA 04060811207) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 02/11/2022 (Prot. n. 717319/2022) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che la matrice scarichi è costituita esclusivamente da acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 749080/2022 del 11/11/2022X (pratica SUAP PG n. 717319/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2022 al PG/2022/185902 e confluito nella **Pratica SINADOC 37602/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/11/2022 al PG/2022/192720, ha

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso nulla osta urbanistico Prot. n. 771503/2022 del 17/11/2022 del Comune di Bologna.

- Il S.U.A.P. con nota del 29/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/196165, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto ed acquisita al Prot. n. 801063 del 29/11/2022.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 828161/2022 del 15/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/205569, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto in merito alla componente acustica.
- Il S.U.A.P. con nota del 12/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/5111, ha trasmesso documentazione integrativa per la matrice emissioni in atmosfera, inviata volontariamente dalla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36527/2023 del 19/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/10046, ha concesso la proroga richiesta dalla società in oggetto per la presentazione della documentazione integrativa, fino al 31/01/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 60371/2023 del 01/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/18234, ha riavviato i termini del procedimento sospeso in data 15/12/2022 e trasmesso documentazione integrativa per la matrice impatto acustico inviata dalla società in data 27/01/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 117746/2023 del 23/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/32996, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 e trasmesso il parere negativo del Comune di Bologna per la matrice impatto acustico, concedendo 10 giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni e/o di ulteriore documentazione volta a dimostrare il superamento delle mancanze riscontrate.
- Il S.U.A.P. con nota del 09/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/42662, ha trasmesso documentazione integrativa per la matrice impatto acustico inviata dalla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2023 al PG/2023/46918 ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Bologna Prot. n. 164699/2023 del 14/03/2023 in merito alla matrice impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003, gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE - AACM (U.O. Rifiuti ed Energia) ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera art 272: cod. tariffa 12.2.4.1 pari ad € 156,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: oneri pari ad € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 23/03/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CARROZZERIA DEL GRETO SRL
Attività di autocarrozzeria
Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 del Titolo I Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di autocarrozzeria svolta dalla società CARROZZERIA DEL GRETO Srl nello stabilimento posto in comune di Bologna, via Pallotti n.10/A.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4, DGR n°2236/09 smi e precisamente al:

punto 4.1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Prescrizioni

1. La società CARROZZERIA DEL GRETO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA E FORNO ESSICCAZIONE

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TINTOMETRO E LAVAPISTOLE

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle

operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BRUCIATORE USO PRODUTTIVO - FORNO (232 KW - METANO)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera dd).

EMISSIONE C1

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE - 162 KW METANO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/185902 e in data 12/01/2023 al PG/2023/5111).

Pratica Sinadoc 37602/2022

Documento redatto in data 23/03/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CARROZZERIA DEL GRETO SRL
Attività di autocarrozzeria
Comune di Bologna (BO), via Pallotti n. 10/A

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società CARROZZERIA DEL GRETO SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di autocarrozzeria.
- Visto il parere acustico del Comune di Bologna Prot. n. 164699/2023 del 14/03/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con parere favorevole con prescrizioni Prot. n.164699/2023 del 14/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2023 al PG/2023/46918).

In particolare:

- *Il titolare della società dovrà provvedere alla presentazione di un collaudo acustico dell'attività volto a dimostrare, una volta realizzati gli interventi di abbattimento del rumore l'effettivo rispetto dei limiti normativi. Tale documentazione tecnica dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data di completamento degli interventi di abbattimento del rumore e comunque non oltre il 31/07/2023.*
- *Qualora dagli esiti di tale collaudo dovessero emergere situazioni di non conformità, la carrozzeria dovrà dimensionare e realizzare tutti gli ulteriori interventi di mitigazione che si riterranno necessari a ripristinare la compatibilità acustica della propria attività*

Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per

la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” Rel. 287/A del 27/10/2022 sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 02/11/2022 dal sig. Giulio Marsigli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CARROZZERIA DEL GRETO SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/185902).
- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” Rel. 287/A Rev. 01 del 23/01/2023 sottoscritto ai sensi della L.447/1995 e ss.mm.ii. in data 27/01/2023 dal sig. Giulio Marsigli, in qualità di tecnico competente in acustica (agli atti di ARPAE in data 01/02/2023 al PG/2023/18234).
- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” Rel. 287/A Rev. 02 del 03/03/2023 sottoscritto ai sensi della L.447/1995 e ss.mm.ii. in data 03/03/2023 dal sig. Giulio Marsigli, in qualità di tecnico competente in acustica (agli atti di ARPAE in data 09/03/2023 al PG/2023/42662).

Pratica Sinadoc 37602/2022

Documento redatto in data 23/03/2023



Bologna, data protocollo

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A
40129 - Bologna

Oggetto: Rif. PG 717319/2022 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta di rilascio nuova AUA per attività sita in via Pallotti n. 10/a.

Contributo istruttorio in merito all'ulteriore documentazione acustica integrativa.

In riferimento alla richiesta di rilascio dell'AUA, attivata con PG 717319/2022 dalla Carrozzeria del Greto per la propria attività sia in via Giacomo Pallotti n. 10/a, con PG 111483/2023 lo scrivente Settore aveva evidenziato come le informazioni contenute nella Doima non dimostravano, in riferimento alla totalità delle sorgenti presenti presso l'attività (punti di emissione E1, E2, E3), il rispetto dei limiti normativi nei confronti dei ricettori presenti in zona.

In ragione del contributo tecnico formulato dallo scrivente Settore, codesto Sportello ha inviato (PG 117746/2023) al proponente la "*Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'istanza di cui all'art. 10 della L. 241/90*", concedendo 10 giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni e/o di ulteriore documentazione volta a dimostrare il superamento delle mancanze riscontrate.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima
Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A - piano 7°
40129 Bologna

Il presente contributo viene reso sulla documentazione integrativa presentata dal proponente con PG 144131/2023 che consta in:

- lettera di accompagnamento nella quale, in riferimento agli interventi di mitigazione individuati nella Doima, viene precisato che, stante *"...la necessità di effettuare misure in corso d'opera e alla difficoltà oggettiva dell'impresa esecutrice di reperire i materiali necessari all'insonorizzazione, per l'effettivo completamento degli interventi si richiede un tempo di esecuzione che si può quantificare in 60 giorni a partire dalla data odierna"*;
- revisione 2 della relazione "Valutazione di impatto acustico", integrata con un ulteriore capitolo in cui sono descritti gli interventi di abbattimento del rumore previsti per risanare l'esercizio dell'attività di carrozzeria.

La revisione 2 della "Valutazione di impatto acustico" (datata 03.03.2023) è costituita dalla relazione già valutata dallo scrivente Settore integrata, nel capitolo 9, da ulteriori valutazioni condotte dal tecnico competente in materia. In tale capitolo viene precisato che, in riferimento ai 3 punti di emissione E1-E2-E3 presenti presso la carrozzeria:

- le sorgenti E1-E2 non andranno mai in contemporanea, essendo stato installato un quadro elettrico che ne impedisce il simultaneo utilizzo;
- la sorgente E3 non emette alcuna emissione sonora apprezzabile.

Le valutazioni si sono pertanto concentrate sulle sorgenti acusticamente significative esplicitando, in un'apposita tabella, i contributi sonori indotti dalle specifiche fonti nei confronti dei ricettori direttamente esposti alla loro rumorosità (R3 e R4).

In particolare:

- per il ricettore R4 (via Battindarno n. 159/4) viene indicato che l'impatto acustico è indotto esclusivamente dalla rumorosità proveniente dalle aperture presenti presso il vano tecnico;
- per il ricettore R3 (via Battindarno n. 159/2) il contributo maggiore è imputabile al canale esterno associato all'aspirazione forno (punto di emissione E1).

Per mitigare la rumorosità indotta dalle specifiche fonti di rumore sopra descritte sono state individuate 2 ipotesi di intervento che, sinteticamente, prevedono:

1. l'abbattimento della rumorosità trasmessa all'esterno dalle aperture presenti presso il vano tecnico mediante interventi di tamponatura e la creazione di un canale silenziato (-9 dBA), nonché nel rivestimento di tutto il canale esterno di aspirazione forno (-6 dBA);
2. l'abbattimento della rumorosità trasmessa dal vano tecnico attraverso la parziale realizzazione delle tamponature previste nel precedente punto (-6 dBA), nonché nel rivestimento della sola curva del canale esterno di aspirazione forno (-3 dBA) e nell'installazione di un quadro elettrico che limiti il funzionamento di tale impianto a 1 ora al giorno (-3 dBA).

Anche tenendo conto dei livelli di abbattimento associati all'opzione meno performante, il tecnico competente valuta che i livelli di rumore ambientale proiettati all'interno dei ricettori (applicando un'ulteriore riduzione di 3 dBA per il passaggio tra ambiente esterno ed interno) si attesteranno su valori inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale (50 dBA diurni), quindi nel rispetto dei limiti normativi.

Si prende atto che nella revisione 2 della Doima sono stati individuati e descritti gli interventi che il tecnico competente ritiene efficaci a garantire il rispetto dei limiti di rumore per la carrozzeria oggetto di AUA.

Poiché, come dichiarato dallo stesso tecnico, gli interventi mitigativi potrebbero essere suscettibili di modifiche da parte degli impiantisti al fine di scongiurare malfunzionamenti delle macchine e garantire la sicurezza dei locali, si ritiene che l'eventuale rilascio dell'AUA da parte di codesta Agenzia debba prevedere, con le tempistiche che riterrà opportune, la presentazione di un collaudo acustico dell'attività volto a dimostrare, una volta realizzati gli interventi di abbattimento del rumore, l'effettivo rispetto dei limiti normativi. Qualora dagli esiti di tale collaudo dovessero emergere delle situazioni di non conformità, la carrozzeria dovrà dimensionare e realizzare tutti gli ulteriori interventi di mitigazione che si riterranno necessari a ripristinare la compatibilità acustica della propria attività.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.